

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01954/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1954 del 2024, proposto da
Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e
difesa dagli avvocati Filippo Pacciani e Valerio Mosca, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Porto Azzurro, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e
difeso dall'avvocato Domenico Iaria, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia;

nei confronti

Agenzia Regionale Protezione Ambiente Toscana (Arpat), non costituita in
giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione,

- del provvedimento del Comune di Porto Azzurro del 25 settembre 2024, avente
ad oggetto “Comunicazione interruzione termini”;

- della deliberazione del Consiglio del Comune di Porto Azzurro n. 41 del 10 settembre 2024, avente ad oggetto “Piano territoriale per l’installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile e assimilabili - Approvazione norma ponte transitoria”;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Porto Azzurro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2025 la dott.ssa Silvia De Felice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. In data 30 aprile 2024, la Società ricorrente ha presentato al Comune di Porto Azzurro un’istanza di autorizzazione per l’installazione di un impianto di telefonia mobile ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003, corredata della documentazione prescritta dalla legge.

Il Comune, dopo avere svolto le prime attività istruttorie e nonostante l’acquisizione del parere favorevole di Arpat e del nulla osta aeronautico, con nota del 25 settembre 2024, ha disposto la sospensione del procedimento, richiamando la sopravvenuta deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 10 settembre 2024, ai sensi della quale “fino all’adozione del Piano Territoriale per l’istallazione di stazioni radio base per la telefonia mobile e assimilabili e, comunque, non oltre il 28/02/2025 è sospeso il rilascio di ogni autorizzazione per l’installazione delle relative stazioni”.

2. Avverso detti atti è insorta la ricorrente.

Con un’unica censura la stessa lamenta, in sintesi, che il Comune avrebbe configurato e dato attuazione ad una misura di salvaguardia atipica, non prevista

dall'ordinamento, e perciò illegittima. La stessa si porrebbe inoltre in aperto contrasto con l'intera disciplina delle autorizzazioni all'installazione degli impianti di telecomunicazioni, ispirata ai principi di celerità e semplificazione e imperniata sul meccanismo del silenzio assenso.

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Porto Azzurro per chiedere il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.

In via preliminare, l'Amministrazione eccepisce l'inammissibilità/improcedibilità del gravame, posto che la sospensione è stata prevista fino al 28 febbraio 2025 e, al momento della decisione della controversia, i provvedimenti impugnati avrebbero dunque cessato di produrre i propri effetti.

Nel merito, il Comune sostiene che il procedimento sarebbe stato sospeso in modo del tutto legittimo, per il tempo strettamente necessario all'approvazione del piano territoriale per l'installazione di stazioni radio base e del connesso regolamento, con l'espressa previsione di un termine finale (il 28 febbraio 2025) oltre il quale l'*iter* autorizzatorio sarebbe destinato a riprendere il suo corso; si tratterebbe dunque di un provvedimento temporaneo, con finalità cautelari, simile a quello previsto dall'art. 21 *quater* della legge n. 241 del 1990, teso a garantire la completezza e l'adeguatezza della complessa attività istruttoria del Comune che, nel caso di specie, avrebbe peraltro ad oggetto un intervento molto impattante.

4. All'udienza del 20 marzo 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

5. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità del ricorso sollevata dal Comune resistente, non potendosi escludere che, una volta decorso il termine di sospensione ed eventualmente riavviato il procedimento autorizzatorio, in capo alla Società ricorrente residui un interesse ai fini del riconoscimento dell'eventuale formazione del silenzio assenso; in ogni caso, alla data dell'udienza pubblica, nonostante la scadenza del termine finale fissato dall'Amministrazione, il procedimento non risulta essere stato riavviato.

6. Ciò premesso, le censure formulate nel ricorso sono fondate.

Si evidenzia innanzi tutto che l'art. 8, comma 6 della l. n. 36/2001 stabilisce che i Comuni possono approvare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. La norma, dunque, non pone a carico degli Enti comunali l'obbligo di dotarsi di tale strumento pianificatorio, né tanto meno, in attesa della sua eventuale approvazione, attribuisce loro la facoltà di sospendere i procedimenti autorizzatori in corso, al fine di mantenere lo stato dei luoghi inalterato e di non vanificare le future previsioni regolamentari.

D'altra parte, l'eventuale assenza del regolamento di cui all'art. 8, comma 6 cit. non impedisce il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti, poiché il relativo procedimento è esaustivamente disciplinato dalla normativa nazionale e regionale vigente. Quest'ultima, peraltro, già prevede che siano svolti controlli puntuali ed approfonditi in relazione a tutti gli interessi sensibili che possono essere incisi da questa tipologia di installazioni, tra cui, *in primis*, quelli connessi alla salute, all'ambiente, al paesaggio e al rischio idrogeologico.

Nemmeno l'art. 44 del d.lgs. 259/2003 - che delinea in modo netto e rigoroso i vari passaggi procedurali che devono condurre, secondo tempistiche predeterminate, al rilascio del titolo - attribuisce agli enti locali un potere generale di sospensione del procedimento avviato con la presentazione dell'istanza di autorizzazione; la norma, infatti, prevede soltanto che il decorso del termine di formazione del silenzio assenso possa essere interrotto, una sola volta, mediante un'unica richiesta di documentazione o chiarimenti integrativi all'interessato.

Inoltre, come noto, tale disposizione ha tra i suoi obiettivi quello di assicurare la celerità dei procedimenti autorizzatori per gli impianti di telecomunicazioni, ai quali l'art. 51, comma 1 del medesimo testo normativo attribuisce esplicitamente carattere di pubblica utilità, fino a stabilire che la formazione del titolo possa avvenire anche attraverso il meccanismo del silenzio assenso. Finalità di speditezza rispetto alla quale la previsione di un potere generale di sospensione dei

procedimenti autorizzatori in capo ai Comuni risulterebbe del tutto contrastante.

Si deve escludere, ancora, che un potere di sospensione generale del procedimento autorizzativo degli impianti di telecomunicazioni possa rinvenirsi nelle norme generali dell'ordinamento, militando anzi il principio di cui all'art. 2 della l. n. 241/1990 in senso esattamente contrario. Anche gli atti soprassessori soggiacciono inoltre al principio di tipicità degli atti amministrativi e non possono essere adottati se non nei casi previsti dalla legge (cfr. T.A.R. Toscana, sez. I, 20 dicembre 2021, n. 1659; Id., 19 settembre 2007, n. 2686).

Non soccorre, d'altra parte, l'art. 21 *quater* della l. n. 241/1990, invocato dalla difesa del Comune, poiché la norma contempla la facoltà dell'Amministrazione di sospendere, per gravi ragioni, l'esecutività dei provvedimenti amministrativi e non anche i procedimenti amministrativi che prevedono il rispetto di termini specificamente scanditi dalla legge, come nel caso di specie.

In ultimo, alla luce delle norme e dei principi sopra richiamati, non può assumere rilievo nemmeno il fatto che nel caso di specie la sospensione fosse prevista fino all'adozione del regolamento e "comunque, non oltre il 28/02/2025"; l'apposizione di tale termine, infatti, è comunque incompatibile con le tempistiche di conclusione del procedimento previste dall'art. 44 cit., non conferisce certezza in ordine all'effettiva durata della sospensione e non impedisce che la stessa debba qualificarsi come una misura di salvaguardia atipica, non prevista dalla legge e, in quanto tale, illegittima. Circostanze a ben vedere confermate dal fatto che alla data dell'udienza pubblica, tenutasi dopo la presunta scadenza della sospensione, il procedimento autorizzatorio, ancora, non risultava riattivato.

Analoghe considerazioni inducono, infine, a ritenere irrilevanti anche le carenze di organico e le difficoltà organizzative segnalate dal Comune che non possono certo giustificare la sospensione del procedimento di autorizzazione all'installazione degli impianti di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 fuori dai casi previsti dalla legge.

7. Visto tutto quanto precede, il ricorso è fondato e va accolto.

Per l'effetto, va annullato il provvedimento del 25 settembre 2024 che ha disposto la sospensione del procedimento di autorizzazione per l'installazione di un impianto di telefonia mobile ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 avviato da Iliad con istanza del 30 aprile 2024; va altresì annullata la deliberazione consiliare n. 41 del 10 settembre 2024, nella parte in cui ha sospeso il rilascio delle autorizzazioni "fino all'adozione del Piano Territoriale per l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile e assimilabili e, comunque, non oltre il 28/02/2025".

8. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna il Comune di Porto Azzurro al pagamento delle spese di lite a favore della parte ricorrente, liquidandole in € 4.000,00 oltre oneri accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:

Pierpaolo Grauso, Presidente FF

Silvia De Felice, Primo Referendario, Estensore

Davide De Grazia, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Silvia De Felice

IL PRESIDENTE
Pierpaolo Grauso

IL SEGRETARIO